

# IL GOVERNO MELONI E IL FISCO



1. **PREMESSA**
2. **LA DELEGA FISCALE DEL PRECEDENTE GOVERNO DRAGHI**
3. **LA DELEGA FISCALE ATTUALE DEL GOVERNO MELONI**
4. **CONFRONTO SINTETICO DELEGHE DRAGHI-MELONI**
5. **DOVE STIAMO ANDANDO? – Parte prima**
6. **REGIME FLAT TAX – Considerazioni**
7. **DOVE STIAMO ANDANDO? – Parte seconda**
8. **CONCLUSIONI**

## 1. PREMESSA

Il Governo Meloni ha approvato, con procedure d’urgenza, un disegno di legge di delega per la riforma fiscale. Così si legge nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 25 del 16 marzo 2023.

Dopo alcune misure minori di carattere fiscale approvate nella Legge di bilancio 2023 <https://www.eticapa.it/eticapa/legge-di-bilancio-2023-le-misure-di-natura-fiscale/> , il Governo si cimenta ora nella riforma delle riforme: **la riforma del sistema fiscale.**

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: **dove stiamo andando?**

Per provare a formulare una risposta, iniziamo con il riassumere sinteticamente i punti della precedente legge delega per la riforma del sistema fiscale avviata dal Governo Draghi e giunta a un passo dalla definitiva approvazione prima delle elezioni anticipate di settembre 2022.

## 2. LA DELEGA FISCALE DEL PRECEDENTE GOVERNO DRAGHI

Il disegno di legge-delega del Governo Draghi che non ha concluso il suo *iter* parlamentare era strutturato su **dieci articoli** che avevano il seguente contenuto:

**L’articolo 1** delegava il Governo a adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui doveva attenersi la stessa revisione. In sostanza lo spirito era di “applicare” dal punto di vista del peso **“fiscale”** il più possibile i principi contenuti nell’articolo 53 della Costituzione: *“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”* Sinteticamente, veniva indicata la volontà di razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti a carico dei contribuenti, procedendo anche all’individuazione ed eliminazione di micro-tributi.

**L’articolo 2** recava i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. Ad esempio, veniva raccomandato il mantenimento del c.d. regime forfetario (*per lavoratori autonomi all’epoca con ricavo annuale massimo di 65.000 euro, attualmente 85.000 euro*). Erano state indicate alcune precisazioni in merito alla tutela dei redditi medio-bassi, con riferimento alla riduzione delle aliquote medie effettive. Inoltre, era prevista per le detrazioni e deduzioni d’imposta, l’introduzione graduale di meccanismi di rimborso diretto tramite piattaforme telematiche diffuse per le detrazioni al 19 per cento - *con priorità a quelle di natura socio sanitaria* - in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi. Per completezza va rammentato che, il precedente Governo, nella Legge di Bilancio 2022, aveva già riformato, a partire dal 1° gennaio 2022, scaglioni e aliquote della griglia impositiva per lavoratori dipendenti e pensionati come indicato in **Tabella 1:**

**Tabella 1**

<b>REDDITO (per scaglioni in euro)</b>	<b>ALIQUTA (per scaglioni in %)</b>	<b>IMPOSTA DOVUTA</b>	
fino a 15.000	23	3.450	
oltre 15.000 fino a 28.000	25	3.450	più il 25% dell'importo eccedente 15.000
oltre 28.000 fino a 50.000	35	6.700	più il 35% dell'importo eccedente 28.000
oltre 50.000	43	14.400	più il 43% dell'importo eccedente 50.000

**L'articolo 3** recava i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa.

**L'articolo 4** recava i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise), facendo particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali.

**L'articolo 5** delegava il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive - Irap, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

**L'articolo 6** recava la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle Entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. Tali norme non dovevano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali.

**L'articolo 7** conteneva i principi e i criteri direttivi che dovevano guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente persone fisiche, sia nella componente immobiliare. Si delegava il Governo ad attuare una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovraimposte applicabili al debito d'imposta.

**L'articolo 8** recava la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevedeva, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, con una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione. Si prevedeva, inoltre, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi e il trasferimento delle funzioni e delle attività, attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione, all'Agenzia delle Entrate.

**L'articolo 9** attribuiva la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria con specifici principi e criteri direttivi ai quali doveva attenersi il Governo nell'ambito della codificazione. Questo compito, sollecitato anche dalla Commissione europea, avrebbe avuto l'obiettivo di razionalizzare la raccolta delle norme, al fine di permettere la formulazione chiara della normativa fiscale.

**L'articolo 10** recava le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie.

Con la caduta del Governo Draghi è rimasta vigente solo la nuova imposizione fiscale nei nuovi scaglioni e aliquote di cui alla Tabella 1.

### **3. LA DELEGA FISCALE ATTUALE DEL GOVERNO MELONI**

Il 16 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento di Legge delega che sarà trasmesso per l'approvazione alle Camere. Il testo della legge delega è costituito da 20 articoli e il suo contenuto è di seguito riassunto, sinteticamente, per articolo:

**Articolo 1** – *(Delega al governo per la revisione del sistema fiscale e i relativi tempi di attuazione)*

L'articolo è riferito al contenuto in generale della delega e ai tempi di attuazione. Previsti 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge delega per l'emissione dei decreti legislativi necessari alla revisione del sistema tributario. Entro 30 giorni, più eventuali altri 20 di proroga se richiesti, dalla trasmissione alle Camere, le Commissioni parlamentari hanno 30 giorni per esprimere il loro parere. Il governo si riserva altri 24 mesi per modificare uno o più decreti attuativi già emessi.

**Articolo 2** – *(Principi generali del diritto tributario nazionale)* Vengono indicati alcuni principi e criteri direttivi generali, tra i quali prevenire e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso la

piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

**Articolo 3** - *(Principi generali del diritto tributario dell'Unione europea e internazionale)* Si prevede l'adeguamento ad alcuni principi generali dell'Unione europea e internazionale.

**Articolo 4** - *(Revisione dello statuto dei diritti del contribuente)* Nell'ottica della revisione dello statuto dei diritti del contribuente, viene previsto il rafforzamento degli atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria, anche mediante l'indicazione nell'atto delle prove su cui si fonda la pretesa. Inoltre, viene previsto il rafforzamento del contraddittorio, a pena di nullità dell'atto impositivo, nonché il potenziamento del potere di autotutela, limitando la responsabilità del contribuente nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei Conti alla sola condotta dolosa.

**Articolo 5** - *(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche)* Viene messa in cantiere la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche e i capisaldi della riforma prevederebbero:

- la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta;
- una fascia unica di esenzione fiscale per dipendenti e pensionati (la cosiddetta no tax area, oggi a euro 8.170 per i dipendenti e a 8.500 euro per i pensionati);
- la deduzione (anche in misura forfetaria) delle spese di produzione del reddito di lavoro dipendente e assimilato e deducibilità dal reddito dei contributi previdenziali obbligatori;
- flat tax incrementale per tutte le tipologie di reddito, non solo per le partite IVA non in regime forfetario (per le quali è già prevista in base alla Legge di Bilancio 2023). Tale imposta al 15% si calcolerebbe sempre sull'incremento di reddito rispetto al più alto (aumentato del 5%) degli ultimi tre periodi di imposta. Per il reddito "non incrementale" l'Irpef sarà pagata alla vecchia maniera, aliquote a scaglioni e relative addizionali.

L'obiettivo di legislatura (5 anni dal settembre 2022) dichiarato dal Governo è l'applicazione del regime impositivo della "flat tax" a tutti i contribuenti Irpef.

**Articolo 6** - *(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti)* L'aliquota dell'imposta IRES sul reddito delle società viene confermata al 24%, ma viene ridotta sull'utile societario reinvestito in azienda, ad esempio, per nuove assunzioni o investimenti qualificati, da effettuare nei due anni successivi. La filosofia sembra essere "più si assume e si investe, meno IRES si paga". Per usufruire dello sconto IRES non si possono distribuire utili fra gli azionisti. In sostanza devono sussistere le due condizioni: non distribuire gli utili ed effettuare entro due anni nuove assunzioni o investimenti qualificati.

**Articolo 7** - *(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto)* Il governo osserverà alcuni principi che dovrebbero portare l'IVA ad aliquota zero su alcuni beni essenziali (i più gettonati sono pane, pasta, olio). Inoltre, dovrebbe essere attuata la revisione dei beni e servizi che rientrano nelle attuali aliquote (4%, 5%, 10% e 22%) con un maggiore adeguamento alle norme europee.

**Articolo 8** - *(Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)* Viene confermata la progressiva riduzione dell'IRAP, la tassa regionale sulle attività produttive. Allo stesso tempo, però, verrà istituita una sovrainposta IRES tale da assicurare un equivalente gettito fiscale.

**Articolo 9** - *(Altre disposizioni)* Verranno regolamentate nuove disposizioni per gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, sulla disciplina delle società non operative, sulla semplificazione e razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa e su altri istituti normativi riguardanti le fiscalità di vantaggio in coerenza con le normative UE.

**Articolo 10** - *(Imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti, diversi dall'IVA)* il Governo in riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA, attuerà una razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della

misura dell'imposta applicabile.

**Articolo 11** – (*Revisione della disciplina doganale*) In questo articolo vengono riviste alcune norme sulla disciplina doganale.

**Articolo 12** – (*Accisa e altre imposte sulla produzione e sui consumi*) Viene stabilito di rivedere alcune disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

**Articolo 13** - (*Giochi*) Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici.

**Articolo 14** – (*Procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti*)

Il contenuto dell'articolo è diretto su uno degli argomenti più sentiti dall'attuale Governo che è quello di perseguire la semplificazione delle procedure fiscali e degli adempimenti dei contribuenti. Viene prevista la revisione generale degli adempimenti tributari, anche in riferimento ai tributi degli enti territoriali, la revisione della modulistica. Verrà incentivato con sistemi premiali l'utilizzo delle dichiarazioni precompilate, ampliando la platea dei contribuenti interessati e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici.

**Articolo 15** – (*Procedimento accertativo*) Si prevede la revisione dell'attività di accertamento anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali. Le direttive di riforma saranno quelle di semplificare il procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti e di applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dai casi dei controlli automatizzati e prevedere una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario.

**Articolo 16** – (*Procedimenti di riscossione e di rimborso*) La linea di riforma è quella di rivedere il sistema nazionale della riscossione. Ad esempio, si ipotizza un progressivo addio al “ruolo” e una rateizzazione fino a 120 rate. Inoltre, si punta ad un'estensione del termine di efficacia degli atti della riscossione per procedere più rapidamente al recupero.

**Articolo 17** – (*Procedimenti del contenzioso*) Si intende revisionare la disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario attraverso l'ampliamento e l'implementazione della giustizia tributaria. Si prevede, ad esempio, di comunicare la decisione direttamente al termine dell'udienza di trattazione della causa di contenzioso. Inoltre, anche in ossequio ai principi del PNRR, si auspica la completa digitalizzazione del processo tributario e la possibilità anche per una sola delle parti in causa di chiedere la discussione da remoto.

**Articolo 18** – (*Le sanzioni*) Viene messa in programma la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti, nonché ai tributi degli enti territoriali. Per le sanzioni penali viene previsto di attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili allo stesso soggetto debitore. Per le sanzioni amministrative si valuta di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo agli *standard* di altri Paesi europei e, nel contempo, per coerenza rivedere il ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni.

**Articolo 19** – (*Testi unici e codificazione della materia tributaria*) Il Governo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato a adottare uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
- c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Entro dodici mesi dall'adozione dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad attuare il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta in un codice articolato in una parte generale, recante una disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario, migliorare la chiarezza e conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici, l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria.

**Articolo 20 – (Disposizioni finanziarie)** In sostanza viene stabilito che le norme adottate per quanto previsto agli articoli precedenti (da 2 a 19) non devono gravare con maggiori costi sulla finanza pubblica e non devono provocare un aumento della pressione tributaria rispetto alle norme attualmente vigenti. Nel caso che dalle relazioni tecniche di accompagnamento a uno o più decreti attuativi scaturisca una nuova spesa, il finanziamento va ricercato all'interno dello stesso decreto, con una sorta di compensazione tra spesa diminuita e spesa aumentata, oppure attingendo alle risorse a credito della finanza pubblica scaturite anche in altri decreti attuativi della delega fiscale. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate vanno in vigore contestualmente o successivamente a quelli che contengono la necessaria copertura finanziaria.

#### **4. CONFRONTO SINTETICO DELEGHE DRAGHI-MELONI**

Il raffronto tra il contenuto della delega fiscale precedentemente in corsa, redatta dal Governo Draghi e quello attualmente in fase di partenza, redatta dal Governo Meloni, portano paradossalmente (*precedente governo di emergenza nazionale e attuale di centro-destra*) a limitate differenze sostanziali. Anche se strutturata in un numero doppio di articoli, la riforma attuale ha ripreso tutti i principali “argomenti” già contenuti in quella precedente e cioè riforma di: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, fiscalità locale, sistema della riscossione e nuova codificazione delle norme tributarie. Le sostanziali differenze che si rilevano sono, a giudizio di chi scrive, sostanzialmente due: la prima è contenuta all'art. 5 dell'attuale delega fiscale che declina i criteri di riforma dell'imposta sulle persone fisiche (IRPEF) là dove programma nell'arco della legislatura il raggiungimento dell'obiettivo della **flat tax** per tutti i contribuenti persone fisiche; la seconda differenza sostanziale è che nell'attuale riforma è scomparso ogni riferimento alle norme finalizzate a modificare la rilevazione catastale degli immobili, contenute all'articolo 6 della delega del precedente governo.

Facendo una riflessione “a caldo” su quando rilevato tra le due ipotesi di “riforma del sistema fiscale” (*precedente Draghi e attuale Meloni*) viene spontanea una considerazione: gli argomenti sono pressoché sempre gli stessi, ma sono ormai quasi quaranta anni che non si riesce a mettere mano profondamente all'attuazione pratica della riforma del sistema fiscale, ove si consideri che l'ultima volta che un governo è intervenuto significativamente è stata quella dell'entrata in vigore del TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi, **nel 1986**.

#### **5. DOVE STIAMO ANDANDO? – Parte prima**

Dopo aver letto il contenuto della nuova “delega fiscale” e fatto il raffronto con la precedente, abbiamo individuato il punto che, a nostro giudizio, caratterizza la “volontà fiscale” del nuovo governo. La delega fiscale, in disparte da tutte le revisioni messe in cantiere, si dirige verso la radicale riforma della madre di tutte le imposte: **l'IRPEF – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche**.

È vero che il sistema di determinazione dell'Irpef, a scaglioni ed aliquote, periodicamente viene rivisitato, da ultimo dal 1° gennaio 2022 (*cfr. Tabella 1*), ma è pur vero che da quanto si legge **all'art. 5** dell'attuale legge delega si intende procedere (nell'arco dei cinque anni di durata della legislatura) verso un cambiamento epocale: dal sistema a scaglioni e aliquote al sistema ad aliquota unica o “flat tax” (tassa piatta).

Tale storico cambiamento, previsto in più fasi, inizierà - *secondo commenti fatti dal vice ministro del MEF, Maurizio Leo* – presumibilmente **a partire dal 1° gennaio 2024**, con l'ennesima revisione del sistema a scaglioni ed aliquote, in contemporanea all'introduzione per tutti i contribuenti del complesso meccanismo della flat tax incrementale introdotto, con la Legge di bilancio 2023, per i lavoratori autonomi non in regime forfetario (*cfr. <https://www.eticapa.it/eticapa/le-misure-fiscali-nel-ddl-di-bilancio/>* ).

Il primo passaggio, revisione di aliquote e scaglioni, è ancora incerto sulle modalità di attuazione. Le due ipotesi allo studio più gettonate sono illustrate nelle Tabelle 2 e 3:

##### **PRIMA IPOTESI – Tabella 2**

*Reddito fino a 15.000 euro: aliquota del 23%;*

*Reddito da 15.000 a 50.000 euro: aliquota del 27%;*

*reddito oltre 50.000: aliquota del 43%.*



Tabella 2

A) REDDITO ANNUO LORDO (in euro)	NUOVA IRPEF 3 ALIQUOTE AL 23 - 27 - 43					
	B) IMPOSTA LORDA ATTUALE (in euro)	C) DETRAZIONI DALL'IMPOSTA ATTUALI (in euro)	D) IMPOSTA NETTA ATTUALE D=B-C (in euro)	E) NUOVA IMPOSTA LORDA (in euro)	F) NUOVA IMPOSTA NETTA F=E-C (in euro)	G) DIFFERENZA (IRPEF IN MENO) E=F-D (in euro)
8.174,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
8.500,00	1.955,00	1.880,00	75,00	1.955,00	75,00	0,00
15.000,00	3.450,00	1.880,00	1.570,00	3.450,00	1.570,00	0,00
20.000,00	4.700,00	2.642,31	2.057,69	4.800,00	2.157,69	100,00
28.000,00	6.700,00	1.975,00	4.725,00	6.960,00	4.985,00	260,00
31.000,00	7.750,00	1.714,55	6.035,45	7.770,00	6.055,45	20,00
32.000,00	8.100,00	1.627,73	6.472,27	8.040,00	6.412,27	-60,00
40.000,00	10.900,00	868,18	10.031,82	10.200,00	9.331,82	-700,00
45.000,00	12.650,00	434,09	12.215,91	11.550,00	11.115,91	-1.100,00
50.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	12.900,00	12.900,00	-1.500,00
60.000,00	18.700,00	0,00	18.700,00	17.200,00	17.200,00	-1.500,00
100.000,00	35.900,00	0,00	35.900,00	34.400,00	34.400,00	-1.500,00

**SECONDA IPOTESI - Tabella 3**

Reddito fino a 28.000 euro: aliquota del 23%;

Reddito da 28.000 a 50.000 euro: aliquota del 35%;

Reddito oltre 50.000 euro: aliquota del 43%.

Tabella 3

A) REDDITO ANNUO LORDO (in euro)	NUOVA IRPEF 3 ALIQUOTE AL 23 - 35 - 43					
	B) IMPOSTA LORDA ATTUALE (in euro)	C) DETRAZIONI DALL'IMPOSTA ATTUALI (in euro)	D) IMPOSTA NETTA ATTUALE D=B-C (in euro)	E) NUOVA IMPOSTA LORDA (in euro)	F) NUOVA IMPOSTA NETTA F=E-C (in euro)	G) DIFFERENZA (IRPEF IN MENO) E=F-D (in euro)
8.174,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00
8.500,00	1.955,00	1.880,00	75,00	1.955,00	75,00	0,00
15.000,00	3.450,00	1.880,00	1.570,00	3.450,00	1.570,00	0,00
18.000,00	4.200,00	2.825,38	1.374,62	4.140,00	1.314,62	-60,00
28.000,00	6.700,00	1.975,00	4.725,00	6.440,00	4.465,00	-260,00
31.000,00	7.750,00	1.714,55	6.035,45	7.490,00	5.775,45	-260,00
32.000,00	8.100,00	1.627,73	6.472,27	7.840,00	6.212,27	-260,00
40.000,00	10.900,00	868,18	10.031,82	10.640,00	9.771,82	-260,00
45.000,00	12.650,00	434,09	12.215,91	12.390,00	11.955,91	-260,00
50.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.140,00	14.140,00	-260,00
60.000,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.220,00	18.440,00	-260,00
100.000,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.420,00	35.640,00	-260,00

Senza considerare gli eventuali interventi su detrazioni e deduzioni attualmente sconosciuti, secondo l'ipotesi in Tabella 2, colpisce il fatto che fino a un reddito annuo lordo di 31.000 euro, **l'Irpef aumenta per circa l'80% dei contribuenti** (quelli che secondo le statistiche del MEF hanno redditi fino a 31.000 euro). Solo per i redditi a partire da 32.000 euro lordi annui **l'Irpef diminuisce per il restante 20% di contribuenti**, con guadagni significativi dai 40.000 euro in poi, stabilizzati a 1.500 euro l'anno per i redditi da 50.000 euro in poi (il 7/8% del totale dei contribuenti). Il costo di questa "ipotesi" è stimato per le casse dello Stato in **dieci miliardi l'anno**.

Nell'ipotesi di Tabella 3, fino a un reddito di 15.000 euro (circa il 43% dei contribuenti) non ci sono variazioni d'imposta e a partire dal reddito annuo lordo di 28.000 euro in poi, la minore imposta è di 260 euro l'anno per tutti (circa il 22% dei contribuenti). Il costo di questa seconda "ipotesi" è stimato per le casse dello Stato in **sei miliardi l'anno**.

In disparte dalla bizzarra situazione che, apparentemente, si riscontra nella prima ipotesi (*aumento Irpef per l'80% dei contribuenti*) va precisato che, in ossequio al dettato dell'articolo 22 della delega fiscale - che prevede, sostanzialmente, **il costo "zero"** per ogni tipo di riforma connessa alla delega stessa - le risorse, per coprire i costi in entrambe le ipotesi sopra illustrate, sarebbero ricavate dalla revisione delle così dette "*tax expenditures*", cioè dalla revisione **delle detrazioni e deduzioni** dall'imposta spettanti in sede di dichiarazione dei redditi, escluse quelle per spese sanitarie e per interessi sui mutui. Pertanto, per stimare il reale guadagno e/o la remissione, in capo al singolo contribuente, bisognerà attendere che il governo faccia conoscere anche questa parte della riforma.

## 6. REGIME FLAT TAX - Considerazioni

Fatta questa sorta di premessa nel paragrafo precedente, cerchiamo di entrare nel mondo della "flat tax" al fine di cercare di comprendere la "filosofia" dettata dal concetto "flat tax per tutti". Avremo come obiettivo quello di poter fare alcune inevitabili osservazioni concettuali, cercando di rimanere nel campo della vita reale e dell'obiettività.

Sinteticamente, la partita IVA in regime forfetario è posseduta, ormai, da 2 milioni di lavoratori autonomi (presenti molti giovani in prima occupazione) e prevede l'esenzione dagli obblighi IVA e stabilisce il regime impositivo dell'Irpef alla percentuale unica del 15% sul reddito imponibile. Tale regime vale per i lavoratori autonomi che incassano in un anno fino a 85.000 euro dalla loro attività.

Sono stati spesi fiumi di inchiostro (o per meglio dire sono state consumate molte tastiere) per dissertare sulla differenza del peso impositivo tra il regime forfetario, giudicato in genere più conveniente, rispetto a quello da lavoro dipendente e a quello dei pensionati (*per entrambi imposta a scaglioni ed aliquote progressive*). Per avere le idee un po' più chiare, abbiamo messo a confronto i redditi annuali dei lavoratori autonomi in regime forfetario (**Tabella 4**) con i medesimi redditi annuali di dipendenti (**Tabella 5**) e pensionati (**Tabella 6**):

**Tabella 4**

LAVORATORE AUTONOMO IN REGIME DI FLAT TAX						
REDDITO ANNUO (A) <i>in euro</i>	REDDITO IMPONIBILE LORDO (B=Ax78%)	CONTRIBUTI SU IMPONIBILE LORDO (C=Bx26,23%)	REDDITO NETTO IMPONIBILE (D=B-C)	IRPEF FISSA AL 15% SU REDDITO NETTO (E=Cx15%)	Spese annue sostenute NON DETRAIBILI dall'imposta (F)	REDDITO NETTO DISPONIBILE (G=A-C-E-F)
12.000,00	9.360,00	2.455,13	6.904,87	1.035,73	500,00	8.009,14
18.000,00	14.040,00	3.682,69	10.357,31	1.553,60	500,00	12.263,71
24.000,00	18.720,00	4.910,26	13.809,74	2.071,46	500,00	16.518,28
30.000,00	23.400,00	6.137,82	17.262,18	2.589,33	500,00	20.772,85
36.000,00	28.080,00	7.365,38	20.714,62	3.107,19	500,00	25.027,42
40.000,00	31.200,00	8.183,76	23.016,24	3.452,44	500,00	27.863,80
48.000,00	37.440,00	9.820,51	27.619,49	4.142,92	500,00	33.536,56

**Tabella 5**

LAVORATORE DIPENDENTE							
REDDITO ANNUO (A) <i>in euro</i>	CONTRIBUTI LAVORATORE SU IMPONIBILE LORDO (B=Ax8%)	REDDITO NETTO IMPONIBILE (C=A-B)	IRPEF A SCAGLIONI + ADDIZIONALI SU REDDITO IMPONIBILE (E)	% IRPEF SU REDDITO (F)	Spese annue sostenute DETRAIBILI dall'imposta (G)	REDDITO NETTO DISPONIBILE (H=A-B-E+G)	DIFFERENZA A FAVORE LAVORATORE DIPENDENTE (I)
12.000,00	960,00	11.040,00	990,00	8,97	500,00	10.550,00	2.540,86
18.000,00	1.440,00	16.560,00	1.380,00	8,33	500,00	15.680,00	3.416,29
24.000,00	1.920,00	22.080,00	3.430,00	15,53	500,00	19.150,00	2.631,72
30.000,00	2.400,00	27.600,00	5.416,00	19,62	500,00	22.684,00	1.911,15
36.000,00	2.880,00	33.120,00	7.955,00	24,02	500,00	25.665,00	637,58
40.000,00	3.200,00	36.800,00	9.738,00	26,46	500,00	27.562,00	-301,80

Tabella 6

PENSIONATI							
REDDITO ANNUO (A) in euro	CONTRIBUTI SU IMPONIBILE LORDO (B=Ax8%)	REDDITO NETTO IMPONIBILE (C=A-B)	IRPEF A SCAGLIONI + ADDIZIONALI SU REDDITO IMPONIBILE (E)	% IRPEF SU REDDITO (F)	Spese annue sostenute DETRAIBILI dall'imposta (G)	REDDITO NETTO DISPONIBILE (H=A-B-E+G)	DIFFERENZA A FAVORE PENSIONATO (I)
12.000,00	0,00	12.000,00	1.390,00	11,58	500,00	11.110,00	3.100,86
18.000,00	0,00	18.000,00	3.396,00	18,87	500,00	15.104,00	2.840,29
24.000,00	0,00	24.000,00	5.462,00	22,76	500,00	19.038,00	2.519,72
30.000,00	0,00	30.000,00	7.663,00	25,54	500,00	22.837,00	2.064,15
36.000,00	0,00	36.000,00	10.134,00	28,15	500,00	26.366,00	1.338,58
40.000,00	0,00	40.000,00	11.780,00	29,45	500,00	28.720,00	856,20
48.000,00	0,00	48.000,00	15.076,00	31,41	500,00	33.424,00	-112,56

Osservando i numeri contenuti nelle Tabelle 4 e 5 si deduce che, **con le regole attuali**, un lavoratore dipendente, comunque, ha un “reddito disponibile” **maggiore** di quello del lavoratore autonomo fino a un reddito annuo di 40.000 euro e solo per redditi maggiori è più conveniente l’attuale regime impositivo del lavoratore autonomo in flat tax. In relazione alle Tabelle 4 e 6, si deduce che, con le regole attuali, un pensionato, comunque, ha un “reddito disponibile” **maggiore** di quello del lavoratore autonomo fino a un reddito annuo di 48.000 euro e solo per redditi maggiori è più conveniente il regime impositivo del lavoratore autonomo in flat tax.

Tralasciando ogni commento verso il confronto flat tax-pensionati, in quanto questi ultimi hanno acquisito il diritto a un reddito certo a vita, per informazione va detto - *a chi ritiene che il regime in flat tax, attualmente, sia in maniera assoluta più conveniente rispetto al tradizionale regime a scaglioni e aliquote in vigore per dipendenti e pensionati* - che il lavoratore autonomo non ha diritto a tutte le **tutele sociali** di cui gode, ad esempio, il lavoratore dipendente, come il mantenimento di retribuzione e anzianità pensionistica anche in caso di “assenza dal lavoro” per motivi vari (*ad esempio: malattia, ferie, gravi motivi...*) e il TFR a fine rapporto di lavoro. In particolare, per i lavoratori dipendenti privati vanno considerate anche tutte le misure a sostegno del reddito erogate dall’Inps (Cassa integrazione, Naspi...) che surrogano la retribuzione del lavoratore in caso di difficoltà dell’azienda o licenziamento.

Se il lavoratore autonomo **non svolge**, per qualunque motivo, **la sua attività**, i suoi ricavi annuali diminuiscono *per default* e, inoltre, al termine dell’attività lavorativa non ha diritto ad alcun trattamento di fine rapporto, salvo che non lo abbia costruito autonomamente con una forma di previdenza integrativa. Ed ancora, le spese sostenute nel corso dell’anno (sanitarie, istruzione, ecc.) da parte del lavoratore autonomo flat tax non sono detraibili dall’imposta.

## 7. DOVE STIAMO ANDANDO? – Parte seconda

Nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, in riferimento all’articolo 5, si legge: *“L’articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche sia con riferimento agli aspetti di carattere generale che a quelli relativi alle singole categorie di reddito. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale, i principi che il Governo dovrà osservare sono i seguenti:*

*- revisione e graduale riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l’aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall’imposta lorda e dei crediti d’imposta tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare e ai costi sostenuti per la crescita dei figli, alla tutela del bene casa e di quello della salute delle persone, dell’istruzione, della previdenza complementare, nonché degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.”*

Quanto scritto nella relazione tecnica, ribadito anche nella relazione illustrativa, conferma che il contenuto più significativo dell’articolo 5 depone a favore di un passaggio progressivo verso l’aliquota fiscale unica: in maniera semplice dovrebbe significare **“flat tax per tutti”** entro cinque anni, anche se attraverso un percorso progressivo che andrà delineato, presumibilmente, dai decreti attuativi.



Quello sopra indicato, per chi scrive, è il punto focale di tutte le misure contenute nei 20 articoli della delega e indica la “filosofia portante” della riforma fiscale pensata dall’attuale governo.

Fatta una dovuta considerazione sulla contraddizione in termini contenuta nella relazione illustrativa e cioè quella di associare la “progressività” dell’imposta (*prevista, del resto, dall’articolo 53 della Costituzione*) all’aliquota impositiva unica, la prima riflessione che viene da fare è: **perché è così necessaria la flat tax per tutti?**

In maniera più dettagliata, da quanto abbiamo illustrato al paragrafo precedente, staticamente risulta che per i lavoratori dipendenti, in base al reddito-soglia (*cf. Tabella 5, fino a 40.000 euro*) circa 20 milioni di soggetti, sul totale di 22,2 milioni, con l’attuale sistema ad aliquote e scaglioni, ha, attualmente, comunque un reddito disponibile maggiore rispetto al lavoratore autonomo flat tax. E ancora, per i pensionati, in base al reddito-soglia da pensione (*cf. Tabella 6, fino a 48.000 euro*) circa 13,5 milioni di pensionati sul totale di 14,5 milioni, sempre con l’attuale sistema impositivo, ha, attualmente, comunque un reddito disponibile maggiore rispetto al lavoratore autonomo flat tax.

**Non possiamo pensare che gli attuali governanti, per dimostrare la validità della flat tax per tutti, ritengano praticabile la strada che la riforma Irpef paventata sia pensata per portare *sic et simpliciter* l’aliquota fiscale al 15% fisso per lavoratori e dipendenti. Poiché, secondo le statistiche MEF, parliamo di circa 37 milioni di contribuenti i costi per la finanza pubblica sarebbero insostenibili.**

Ovviamente il processo pensato nella delega fiscale è sicuramente complesso e, magari, con i decreti attuativi verranno chiarite tutte le dinamiche connesse all’obiettivo della flat tax per tutti, come ad esempio: determinazione dell’imponibile, utilizzo di detrazioni e deduzioni, no tax area, spese di produzione del reddito, regole per far intervenire la *composizione del nucleo familiare* (possibile riesumazione dell’idea di introdurre “il quoziente familiare alla francese”? <https://www.eticapa.it/eticapa/a-proposito-del-quoziente-familiare-alla-francese/>).

**Da ultimo una curiosità:** quale sarebbe “la mappa della convenienza” se venisse introdotta una tassa piatta per tutti? In **Tabella 7** riportiamo la situazione statistica sulla distribuzione dell’Irpef nel nostro paese, pubblicata dal MEF in relazione all’anno reddituale 2020, a cui abbiamo aggiunto come riferimento l’attuale aliquota massima che viene applicata alla fascia di reddito indicata:

**Tabella 7**

<b>DISTRIBUZIONE DELL'IRPEF NETTA IN ITALIA - MEF APRILE 2022 (Anno 2020)</b>					
<b>INTERVALLO DI REDDITO ANNUO</b>	<b>ALIQUOTA % IRPEF MAX ATTUALE</b>	<b>NUMERO CONTRIBUENTI</b>	<b>% SUL TOTALE DEI CONTRIBUENTI</b>	<b>IMPOSTA NETTA DOVUTA</b>	<b>% SUL TOTALE DELL'IMPOSTA DOVUTA</b>
fino a 10.000	23	12.947.442	31,44	1.206.291.000	0,76
da 10.001 a 15.000	23	5.388.313	13,08	4.825.646.000	3,03
da 15.001 a 29.000	25 e 35 ( <i>da 28.000</i> )	14.278.217	34,67	43.921.315.000	27,57
da 29.001 a 35.000	35	3.217.343	7,81	18.411.644.000	11,56
da 35.001 a 40.000	35	1.541.659	3,74	11.945.829.000	7,50
da 40.001 a 55.000	35 e 43 ( <i>da 50.000</i> )	1.923.408	4,67	20.887.711.000	13,11
da 55.001 a 75.000	43	887.215	2,15	15.113.620.000	9,49
da 75.001 a 300.000	43	958.378	2,33	33.981.274.000	21,33
oltre 300.000	43	38.554	0,09	8.987.675.000	5,64
<b>TOTALE</b>		<b>41.180.529</b>	<b>100</b>	<b>159.281.005.000</b>	<b>100</b>

Osservando la Tabella 7 viene da considerare che un’ipotetica flat tax per tutti non potrebbe essere superiore al 23%, altrimenti, potenzialmente, circa il 45% dei contribuenti ci rimetterebbe....

**Lasciamo liberamente a chi legge ogni commento!**

Pur con il beneficio d’inventario dovuto alla sommaria conoscenza attuale delle misure governative di là da venire per l’attuazione della riforma fiscale, lo scenario della Tabella 7, unitamente alle attuali ipotesi di revisione degli scaglioni e delle aliquote illustrate nel paragrafo 5 (*formulate oltre che dalla stampa specializzata anche da esponenti governativi*) sembra denotare che l’obiettivo della “flat tax per tutti” è **un ritracciamento al ribasso** del peso impositivo **per i redditi più alti**. Poiché, come indicato anche all’articolo 20, ogni provvedimento scaturito dalla delega fiscale deve essere a costo “zero”, non vorremmo che il costo del “ritracciamento” **ricada** in qualche modo **sui redditi più bassi**, con potenziali

aumenti d'imposta o con la eliminazione di alcuni degli attuali benefici previsti dalle norme attuali come le detrazioni dall'imposta.

## **8. CONCLUSIONI**

Certo una riforma fiscale è complessa, riguarda molteplici campi di intervento, per vederne gli effetti e/o i benefici bisogna avere pazienza di aspettare le norme attuative, ma da quanto si legge rispetto alle attuali premesse, la risposta ipotetica che si potrebbe formulare per la domanda “**dove stiamo andando?**”, al momento, **non ci lascia tranquilli.**

**Giuseppe Gasparini**